



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA  
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0004669-27/05/2014-SC\_SIC-R14-P

Al Sindaco  
del Comune di  
**PALERMO**

PEC: [gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it](mailto:gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it)  
[protocollo@cert.comune.palermo.it](mailto:protocollo@cert.comune.palermo.it)

All'Assessorato regionale delle autonomie locali e della  
funzione pubblica  
- Dipartimento delle Autonomie Locali  
**90144 - PALERMO**

PEC: [dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

**Oggetto:** Richiesta di parere: Al Sindaco del Comune di PALERMO con nota prot. n. AREG/2014/291399 del 1 aprile 2014. - Trasmissione deliberazione n. 65 /2014/PAR.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 65 /2014/PAR. adattata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 6 MAGGIO 2014.

Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio dell' adunanza generale del 6 maggio 2014

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Palermo con nota prot. AREG/2014/291399 datata 1 aprile 2014 (prot. Cdc n. 2993 del 02/04/2014);

vista l'ordinanza n. 55 /2014/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,



ha emesso la seguente

## DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Palermo ha richiesto di conoscere se risulta legittimo integrare i compensi del salario accessorio dei dipendenti addetti alla vigilanza stradale attraverso la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sulla base di quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 40 della legge n. 120/2010 e, in subordine, se la quota di proventi possa integrare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL il fondo del lavoro straordinario.

Viene inoltre richiesto se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, le quote di proventi possano escludersi dalle limitazioni fissate dall'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010, come successivamente convertito dalla legge 122/2010.

\*\*\*\*\*

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione ed all'applicazione di norme che concernono specificamente la destinazione dei proventi relativi alle sanzioni previste per la violazione del codice della strada.

In via preliminare si rileva comunque che il parere richiesto dal comune di Palermo viene reso senza l'indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell'esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, privilegiando piuttosto una ricostruzione sistematica delle diverse fonti normative che disciplinano la predetta materia, anche alla luce degli indirizzi già espressi dalla giurisprudenza contabile.

Preliminarmente deve rilevarsi che la possibilità di destinare una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni applicate per la violazione del codice della strada era stata già sottoposta alla valutazione di diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prima ancora che il legislatore modificasse il contenuto dell'articolo 208.

In particolare assume rilievo la deliberazione n. 9/2006 resa, dalle Sezioni Riunite per la regione siciliana in sede consultiva, a seguito di specifica richiesta di parere dello stesso comune di Palermo, che, dopo avere esaminato le divergenti posizioni assunte sulla tematica specifica da diversi organi che si erano espressi nel corso degli ultimi anni (Aran, Ministero

dell'Interno e Tar Sicilia ), era pervenuta alla conclusione che non potesse ritenersi ammissibile l'integrazione delle risorse per il personale della polizia municipale facendo ricorso ad una parte dei proventi ricavati dalle sanzioni amministrative applicate in conseguenza delle violazioni del codice della strada.

La precedente deliberazione appena citata tuttavia, risultando precedente alla modifica legislativa attuata con l'introduzione dell'articolo 40 della legge n. 120/2010, riveste, ai fini della risoluzione del presente parere, una limitata significatività.

Infatti la modifica normativa ha inserito l'articolo 5 bis con il quale si dispone espressamente che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata al finanziamento di progetti volti ad assicurare il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni disciplinate dagli articoli 186, 186 bis e 187 dello stesso codice della strada.

Il primo quesito rivolto a questa Sezione, sulla base dell'articolo 5 bis, richiede anche una valutazione sulla legittimità dell'utilizzo della quota delle risorse ricavate per integrare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL, il fondo del lavoro straordinario.

La Sezione ritiene sul punto di non potere esprimere una valutazione intesa ad affermare la scelta più corretta in relazione a specifiche norme contrattuali dal momento che l'ordinamento giuridico non riserva a questa giurisdizione l'interpretazione degli istituti disciplinati dai contratti collettivi ma può piuttosto valutare il rispetto delle condizioni fissate dalla relativa norma per consentire l'utilizzo di tali risorse per le finalità programmate.


La corretta interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 208 assume invece una rilevanza diversa e legittima l'intervento di questa Sezione al fine di evidenziare le modalità applicative della predetta previsione normativa.

Deve innanzitutto ritenersi che la natura straordinaria di tali entrate fa sì che divenga necessario utilizzare le predette risorse per finanziare spese aventi analoga natura e non di certo per remunerare prestazioni contraddistinte dalla ordinarietà e dalla ripetitività.

Il comma 5 bis consente la destinazione delle predette risorse a favore del personale della polizia locale alla condizione che risultino elaborati specifici progetti indirizzati al potenziamento dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza urbana e la sicurezza stradale ovvero destinati a potenziare i servizi notturni e la prevenzione delle violazioni connesse all'uso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti.

La ratio della modifica legislativa è da intendere nella possibilità di utilizzo delle predette risorse non certamente ai fini della distribuzione generalizzata a favore dei dipendenti della polizia locale come anche non di certo per remunerare servizi o attività già svolte ordinariamente dal personale ma piuttosto per lo sviluppo di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore.

Pertanto l'ente potrà certamente, rispettando le predette condizioni poste dal legislatore, destinare la quota dei proventi derivante dalle sanzioni correlate alle violazioni del codice della



strada alla realizzazione dei progetti specifici indicati dalla norma osservando comunque alcune cautele per salvaguardare la sana gestione finanziaria dell'ente.

A tal riguardo si ritiene utile richiamare le conclusioni alle quali è già pervenuta la Sezione di controllo per la regione Lombardia che, nella deliberazione 273/2013/PAR, sottolinea la necessità di raccomandare all'ente richiedente, in considerazione della particolare natura di tale entrata, o di accertare l'entrata contestualmente alla riscossione o di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti o ancora vincolare una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le cautele appena descritte trovano il proprio fondamento sulla base dell'esperienza concreta che dimostra come spesso si riscontrano rilevanti divergenze tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse dagli enti locali con il rischio conseguente, nel caso specifico, di dovere reperire aliunde le risorse già impegnate per finanziare i predetti progetti.

Soltanto l'avvenuto conseguimento della certezza delle risorse potrà legittimare l'avvio dei progetti finalizzati che dovranno essere monitorati sia nella fase dell'attuazione così come nella successiva fase della rendicontazione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di legge in particolare valutando gli obiettivi raggiunti e la selettività della distribuzione delle risorse.

In riferimento al secondo quesito proposto, ovvero la possibilità che le risorse impiegate per il finanziamento dei predetti progetti specifici siano escluse dal rispetto dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 78/2010, come successivamente convertito dalla legge 122/2010, risulta necessario un ulteriore approfondimento.

La predetta norma stabilisce il principio in forza del quale le risorse destinate al trattamento accessorio del personale non possono superare le corrispondenti somme corrisposte nell'esercizio 2010 e, in ogni caso, devono essere proporzionalmente ridotte in considerazione della eventuale riduzione del personale.

La richiesta di parere riporta due precedenti deliberazioni rese dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ( 379/2011/PAR) e dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria ( 55/2011/PAR) nelle quali si perviene alla conclusione che sia legittimo escludere dalle limitazioni poste dall'articolo 9, comma 2 bis le risorse provenienti dai proventi correlati alle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada.

L'indirizzo espresso dalle predette deliberazioni tuttavia risulta contraddetto dalle diverse conclusioni alle quali pervengono varie deliberazioni di altre Sezioni regionali della Corte dei conti ( ex multis Sezione di controllo per la regione Piemonte n. 257/2012/PAR; Sezione di controllo per la regione Lombardia n. 273/2013/PAR;) le quali motivatamente ritengono non giustificata l'esclusione delle predette risorse dalle limitazioni poste dall'articolo 9, comma 2 bis.

Questa Sezione ritiene maggiormente rispondente alla previsione normativa contenuta nell'articolo 9 , comma 2 bis l'inclusione delle risorse derivanti dai proventi relativi alle sanzioni correlate alla violazione del codice della strada ai fini della valutazione del rispetto del limite quantitativo posto dalla predetta norma.



Infatti è da ritenere che il legislatore abbia posto, con tale norma, una limitazione avente carattere generale da considerare strettamente inerente ai vincoli e alle limitazioni conseguenti alla necessità di rispettare i parametri fissati in sede comunitaria per il perseguimento e la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

Tale impostazione peraltro ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che, con la deliberazione 51/CONTR/11, ha espressamente sancito che l'articolo 9, comma 2 bis è da ritenere norma di stretta interpretazione che non ammette deroghe od esclusioni e che le sole risorse di alimentazione dei fondi da non ritenere ricomprese nei limiti siano esclusivamente quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati rispetto alle quali l'eventuale mancanza necessiterebbe il ricorso a prestazioni rese da soggetti esterni all'amministrazione con possibili costi aggiuntivi per l'erario.

L'esclusione dal computo dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 bis può legittimamente essere operata pertanto solo con riferimento alle prestazioni relative alla progettazione di opere pubbliche e a quelle svolte dagli avvocati interni all'ente senza la possibilità di estendere le esclusioni a ipotesi diverse che possano derogare alla previsione di carattere generale contenuta nella predetta norma.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2014.

Il Relatore  
(dott. Giovanni di Pietro)



Il Presidente  
(dott. Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Fabio Guarta